

L'assegno di ricollocazione nei decreti attuativi del Jobs Act

*Negli ultimi quattro **decreti attuativi del Jobs Act** , approvati lo scorso **4 settembre 2015** dal Consiglio dei Ministri è compreso il decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

*Il decreto in esame ha introdotto l' **assegno di ricollocazione** che si affianca alle indennità di disoccupazione NASpI, ASDI e DisColl.*

Si tratta di un "voucher per la ricollocazione dei disoccupati" ed è accessibile anche in caso di licenziamento legittimo.

.....

I decreti attuativi del Jobs Act , emanati dal governo, hanno dato vita a una riforma degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione e sussidi di disoccupazione. Con essi è stato introdotto anche l'assegno di ricollocazione (o assegno di ricollocamento , detto anche voucher o dote individuale di ricollocazione).

Qui di seguito riportiamo quanto previsto dalla norma e, a seguire, una breve analisi.

Assegno di ricollocazione

1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4,, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.

2. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, , ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di **Cristina Calvi** - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

4. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno..

5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21, commi 7 e 8;
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

7. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;

8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

Con l'adozione definitiva del decreto legislativo sulle politiche attive si completa la formula del contratto ricollocazione già prevista dall'articolo 17 del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali (DLgs 22/2015), una sorta di strumento per far ripartire l'occupazione a cui però mancava l'ultimo tassello che doveva definire l'entità della dote individuale di ricollocazione, passaggio che si conclude ora con il decreto sulle politiche attive.

Destinatari

Potrà ottenere il voucher per il ricollocamento solo chi ha fruito della Naspi e risulta disoccupato da **oltre 4 mesi**.

Il beneficiario potrà rivolgersi anche a soggetti privati accreditati.

- * Per effetto delle ultime modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri al decreto sulle politiche attive l'Assegno di ricollocazione viene riconosciuto quindi solo ai

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

percettori della NASpl, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi (erano sei nella prima versione del testo e l'assegno aveva un perimetro più ampio).

In questo modo, l'assegno viene scollegato dal patto di servizio, l'altro strumento sulle politiche attive introdotto con il decreto in questione, al quale saranno – in linea generale – soggetti tutti coloro che godono delle prestazioni di integrazioni al reddito (es. Dis-Coll ed Asdi) o che si trovano in condizione di disoccupazione e che danno immediata disponibilità all'impiego.

La disciplina dell'assegno di ricollocazione prevede un distinto percorso di politica attiva rispetto a quello, più generico, contenuto nel patto di servizio, il quale viene sospeso per tutta la durata dell'assegno di ricollocazione.

Misura

L'importo dell'assegno di ricollocazione dipende dal livello di occupabilità del disoccupato, ovvero più è "basso" il suo profilo occupazionale/professionale e quindi in presenza di minori possibilità d'impiego, più è alto l'importo: la media è sui 1.500 €, il massimo circa 3.000 / 4.000 €.

La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, **non è un sostegno al reddito spendibile come si vuole**, ma sarà spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite con delibera Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), previa approvazione del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.

A questo punto, la persona sceglierà, tra le strutture private e pubbliche accreditate dalla regione, l'agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova occupazione: è prevista l'assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor, che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego.

Ma l'agenzia sarà remunerata (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata. Il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocazione del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto.

L'assegno non costituirà reddito imponibile.

Domanda

Ci si deve iscrivere al Portale Unico Registrazione Persone In Cerca di Lavoro (NdR : attualmente in fase di elaborazione) per comunicare di essere disoccupati e disponibili ad un lavoro e alle iniziative dei Servizi per l'Impiego (possibile anticipare i tempi per accelerare la procedura di domanda, registrandosi in pendenza del periodo di preavviso). La domanda si indennità di disoccupazione Naspi, Asdi o Dis Coll vale come dichiarazione immediata di disponibilità.

Dopo massimo 60 giorni il disoccupato viene ricontatto per individuare un "patto di servizio", ovvero un insieme di iniziative per trovare lavoro, redatte in base al profilo di occupabilità del soggetto che sarà seguito da un responsabile.

Per trovare lavoro il disoccupato potrà scegliere quindi a quale struttura pubblica o privata rivolgersi, a quale agenzia per il lavoro accreditata, la quale sarà pagata da Stato o Regione solo se viene effettivamente trovata un'occupazione. Quindi, il disoccupato nei fatti non riceve direttamente i soldi.

In caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al proprio profilo (coerenza con esperienza e competenze maturate, distanza dal domicilio e tempi di trasferimento, durata della disoccupazione, retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all'indennità percepita nel mese precedente) o mancato rispetto degli impegni dovuti dal percorso di ricollocamento, si subisce la riduzione o la sospensione della Naspi, dell'Asdi o della Dis Coll, cioè dell'indennità di disoccupazione che si sta prendendo.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)